

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

39/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

D.L. 78/2009 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 78/2009, pubblichiamo di seguito la scheda di lettura del provvedimento di legge ed in allegato il testo ufficiale del DL 78/2009 (fonte: Servizio Studi della Camera dei Deputati).

Le norme di interesse per gli Enti Locali sono contenute in particolare negli articoli 3,4, 9, 17, 19 e 23 del provvedimento .

Bergamo, 14 luglio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord

Scheda di lettura

Contenuto

Il decreto legge reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

L'**articolo 1** reca misure a favore dell'**occupazione** e per il potenziamento di specifici **ammortizzatori sociali**.

In particolare:

- si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata all'addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);
- si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);
- si aumenta l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);
- si introducono misure di sostegno per l'attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

L'**articolo 2** reca misure per il **contenimento del costo delle commissioni bancarie**. A tal fine il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento e che la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

Il comma 2, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, prevede che l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento.

Il comma 3 interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l'obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Ai sensi del comma 4 le disposizioni recate dai commi 2 e 3 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'**articolo 3** reca misure per la **riduzione del costo dell'energia** per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A tal fine si prevede che con decreto sia adottate specifiche misure che vincolano ciascuna azienda fornitrice di gas che abbia un peso assai rilevante sul mercato nazionale, ad offrire in vendita un determinato volume di gas tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall'AEEG (comma 1). Il prezzo da riconoscere all'azienda che vende il gas in tali procedure concorrenziali è stabilito con decreto sulla base dei prezzi medi dei mercati europei verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente (comma 2). Si prevede inoltre l'adozione di apposite misure da parte dell'AEEG per consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le menzionate procedure concorrenziali (comma 3). Nel caso i termini per i suddetti adempimenti non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono transitoriamente adottati con DPCM (comma 4).

L'**articolo 4** reca norme di **semplificazione** per gli **interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia** da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Per l'autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

L'**articolo 5** introduce, in favore dei titolari di reddito d'impresa, un regime di **detassazione degli utili reinvestiti** in determinati **beni strumentali**. Il comma 1 dispone la detassazione di un ammontare corrispondente al 50 per cento degli investimenti in macchinari ed apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell'investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto.

L'**articolo 6** dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti saranno diretti a favorire una **accelerazione dell'ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia** e dei beni che producono risparmio energetico; sul piano finanziario, gli effetti saranno compensati dalle modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.

L'**articolo 7** reca disposizioni dirette a favorire la **deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza** da parte delle banche e degli istituti finanziari. In particolare, per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone:

- l'incremento dallo 0,3% allo 0,5% della quota deducibile nell'anno per svalutazione o accantonamento fiscale;
- la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.

L'**articolo 8** demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo **sistema integrato di finanziamento e assicurazione** - denominato "**export banca**" - attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A, volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.

L'**articolo 9** introduce una disciplina volta a garantire il sollecito **pagamento delle somme dovute dalle P.A.** per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l'avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziare con l'assestamento del bilancio dello Stato.

L'**articolo 10** interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti. Le principali modifiche introdotte riguardano il rinvio ad un decreto ministeriale che potrà prevedere, con decorrenza 2010 e tenendo conto delle esigenze di bilancio, l'aumento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo di credito compensabile nell'anno da ciascun contribuente e l'introduzione di misure finalizzate a **contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA** di importo superiore a 10.000 euro quale, ad esempio, l'obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 10.000 euro da utilizzare in compensazione. In merito alla decorrenza, si segnala che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1° luglio 2009; tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha emanato il 2 luglio 2009 un comunicato stampa al fine di precisare che le disposizioni contenute nell'articolo 10 "avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010".

L'**articolo 11** prevede l'**integrazione tra i sistemi informativi** del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

L'**articolo 12**, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell'OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti "**paradisi fiscali**". In particolare, dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti - ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all'uopo inasprito l'apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 13**, allo scopo di **contrastare** la pratica dell'**indebito arbitraggio fiscale**, subordina l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all'uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917.

L'**articolo 14** prevede una **tassazione** separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle **plusvalenze** derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in **metalli preziosi** per uso non industriale.

L'**articolo 15** reca diverse disposizioni in materia di **accertamento** e di **riscossione**. In particolare, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; nel caso di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte, si individua nel terzo esecutato il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali; si modifica la disciplina del diritto al discarico per inesigibilità; si amplia l'ambito operativo del pagamento rateizzato delle imposte; infine, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del responsabile dell'atto con la sua è equiparata con l'indicazione a stampa del medesimo.

L'**articolo 16** reca, al comma 1, la norma di **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi indicate, attraverso l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento. Il comma 2 prevede l'utilizzo di una parte di tali maggiori entrate e minori spese, non utilizzate a copertura finanziaria, per il finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013 (comma 3).

L'**articolo 17** modifica, con i **commi 1-9**, la disciplina sul **riordino**, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli **enti pubblici non economici**, di cui all'articolo 2, comma 634 e seguenti della legge finanziaria per il 2008 e all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008.

In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del meccanismo cd. "taglia-enti", ovvero la soppressione *ex lege* degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti per i quali non siano intervenuti provvedimenti di riordino. Il comma 2 differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente ascritti al processo di riordino degli enti pubblici, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009. Nelle more dell'adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio, il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato. Il comma 5 prevede l'adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa, idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 3. Il comma 6 integra i principi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti di riordino, introducendo ulteriori previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Il comma 8 prevede che entro il 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 8 mantiene inoltre ferma, nell'ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa

assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l'applicazione di una clausola di salvaguardia finanziaria in base alla quale si deve operare una

riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici Il comma 9 prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinata la quota di risorse da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3.

I **commi da 10 a 19** recano una serie di norme e di proroghe in materia di **concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni**.

I **commi 20-22**, conferiscono carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei **componenti** del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (**CNIPA**).

I **commi 23 e 24** modificano in più parti l'articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle **assenze per malattia e per permesso retribuito** dei dipendenti pubblici.

In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali.

Il **comma 25** stabilisce che il termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 26** modifica in più parti l'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di **lavoro flessibile** nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

- si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera *a*);
- si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere *b*) e *c*);
- riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera *d*).

Il **comma 27** prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 27 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzioni pubbliche della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 17, ai **commi 28 e 29**, modifica il *Codice dell'amministrazione digitale* (D.Lgs. 82/2005) consentendo, ai fini della presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, l'identificazione del cittadino tramite le credenziali per l'accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata e istituendo, a fini di trasparenza amministrativa, un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, gestito dal CNIPA.

Il **comma 30** estende l'ambito di applicazione del **controllo preventivo di legittimità** da parte della **Corte dei conti** anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all'affidamento di studi o consulenze.

Il **comma 31** prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

Il **comma 32** autorizza le regioni **Lazio, Campania, Molise e Sicilia**, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a **ristrutturare** le **operazioni** aventi ad oggetto **strumenti finanziari derivati** al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

I **commi 33 e 34** autorizzano l'**ENAC** ad impiegare la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali in **spese per investimenti e ricerca**, finalizzate anche alla sicurezza, previa determinazione da parte del Ministero infrastrutture e trasporti.

Il **comma 35** destina ad obiettivi di protezione ambientale e **sicurezza della circolazione** le risorse già stanziare in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurre i costi di esercizio.

L'**articolo 18** prevede l'adozione di decreti del Ministro dell'economia volti a disciplinare la gestione delle **disponibilità finanziarie** delle **società** non quotate totalmente **possedute dallo Stato**, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; tali soggetti possono, tra l'altro, essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi **conti correnti presso la Tesoreria** dello Stato, mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

L'**articolo 19**, comma 1, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle **società pubbliche**, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l'obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Il comma 3, che novella l'articolo 7-*octies* del D.L. n. 5/2009, raddoppia la percentuale di **rimborso** riconosciuto ai titolari di **obbligazioni Alitalia** e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società.

Il comma 4 prevede l'applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e aumenta l'autorizzazione di spesa in relazione ai maggiori oneri derivanti dal comma 3.

Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13 modificano la disciplina relativa agli **organi societari**, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di **società controllate dallo Stato**, novellando a tal fine la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, il comma 2 prevede l'invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all'assunzione di nuove partecipazioni e al mantenimento delle attuali e proroga al 30 settembre 2009 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche controllanti devono cedere a terzi - nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica - le società e le partecipazioni vietate.

Il comma 5 permette alle amministrazioni dello Stato di affidare direttamente la gestione di fondi o interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico dalle stesse controllate.

Il comma 6 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità di società e di enti nella loro attività di direzione e coordinamento di società.

I commi 7 e 8 prevedono che l'organo di amministrazione - previa delibera dell'assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, e fissarne in concreto contenuto e compenso; nonché delegare proprie attribuzioni ad un solo componente al quale, unitamente al Presidente, nell'ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi. Il comma 10 reca disposizioni in ordine all'entrata in vigore delle modifiche statutarie, mentre il comma 9 abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.

I commi 11-12 recano disposizioni relative all'Istituto poligrafico dello Stato, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell'Istituto.

Il comma 13 è finalizzato a far salve le specifiche disposizioni vigenti inerenti lo statuto della Cassa depositi e prestiti.

L'**articolo 20** detta disposizioni in tema di contrasto alle **frodi in materia di invalidità civile**, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell'Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte le fasi del procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile *handicap* e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene inoltre prevista la nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.

L'**articolo 21** interviene in tema di rilascio di **concessioni di giochi**, autorizzando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare le procedure di gara per la concessione, a decorrere dal mese di giugno 2010, della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita.

L'**articolo 22** reca una serie di disposizioni in materia di **programmazione** delle **risorse** destinate al **settore sanitario**.

In primo luogo viene prorogato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica Intesa tra Stato e regioni cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2010, un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale.

Viene disciplinata l'adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l'erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell'ospedale "Bambino Gesù".

L'**articolo 23** reca una serie di **proroghe di termini** in scadenza di disposizioni di legge.

In particolare, il comma 1, sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le **procedure** esecutive di rilascio per finita locazione (**sfratto**) previste dal decreto-legge 158/2008.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia della nuova normativa in materia di **attività di trasporto mediante autoservizi non di linea**, introdotta dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Il comma 3 novella l'articolo 41, commi 1-4, del decreto-legge n.248 del 2007, disponendo l'ulteriore proroga (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad **assunzioni di personale** da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle **polizia di Stato**.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 le **graduatorie** dei **concorsi** riservati ai **vigili del fuoco** volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2. Il comma 5 dell'articolo 23 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del **piano di riordino e di dismissione** delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), ora **INVITALIA**, per quanto concerne in particolare la **cessione alle regioni delle società regionali** dell'Agenzia.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2009 il **regime transitorio di autorizzazione paesaggistica** previsto dall'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice del paesaggio).

Il comma 7 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di **consulenza in materia di investimenti**, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.

Il comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria **Policlinico Umberto I** di Roma.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l'adeguamento delle **strutture ricettive turistico-alberghiere** alle norme di **prevenzione incendi**.

Il comma 10 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania

e Irpinia (**EIPLI**) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua.

Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l'iscrizione dei **produttori di pile e accumulatori** al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Il comma 12 differisce di ulteriori sei mesi - dal 1° luglio 2009 al 1° gennaio 2010 - l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in **materia assicurativa**, ovvero le disposizioni dettagliatamente elencate all'articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

Il comma 13 è volto a differire l'applicazione della disciplina sulla **comunicazione unica per avviare l'attività d'impresa**, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009.

Il comma 14 dispone, a favore delle **popolazioni abruzzesi** colpite dal sisma dell'aprile 2009, la proroga di sei mesi dei termini indicati dagli artt. 191, 192 e 193 del **Codice della proprietà industriale** (D.Lgs. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti, onde evitare che il mancato rispetto di detti termini comporti la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare. Alle richieste e istanze in oggetto l'interessato è tenuto ad allegare unicamente l'autocertificazione attestante la condizione di residente in uno dei comuni danneggiati dal sisma.

Il comma 15, in connessione con il sisma dell'aprile 2009, differisce al 30 aprile 2010 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.

Il comma 16 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l'entrata in vigore della disciplina della **class action** introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell'ambito del Codice del consumo (art. 140-*bis*).

I commi 17-19, attraverso novelle alla legge istitutiva del **Consiglio della magistratura militare** e l'abrogazione delle previsioni della legge finanziaria 2008, prevedono un'ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le medesime disposizioni prorogano di due mesi l'attuale composizione del Consiglio.

Il comma 20 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (introdotto dall'art. 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 208/2008) oltre il quale i comuni possono comunque adottare la **tariffa integrata ambientale** (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Le disposizioni introdotte dai **commi 1-72 dell'articolo 24** sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la **prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione** nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la **proroga della partecipazione** del personale delle Forze armate e di polizia alle **missioni internazionali** in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall'insieme delle disposizioni.

L'**articolo 24, comma 73** modifica la **legge di riforma dei servizi di informazione** (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, prevedendo l'emanazione di un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia, la cui attuazione è affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed escludendo, per la trattazione delle informazioni classificate come "riservate" (livello minimo di segretezza), l'obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

Il **comma 74**, autorizza la **proroga**, a decorrere dal 4 agosto 2009, del **piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio** in concorso con le Forze di polizia. La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il **comma 75** prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un'indennità di importo analogo all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Il **comma 1 dell'articolo 25** autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l'anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla **partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali**.

I **commi 2 e 3** dispongono il **recupero** - in 24 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010 - dei **versamenti fiscali e contributivi sospesi** per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione **Abruzzo** colpiti dagli eventi sismici.

I **commi 4 e 5** provvedono ad incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le **risorse finanziarie** utilizzabili dal CIPE per gli **interventi di ricostruzione** e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori.

Il **comma 6** precisa che il **finanziamento** per i **programmi di sviluppo della banda larga** per il periodo 2007-2013, di cui all'art. 1 della legge n. 69/2009, è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.

Visualizza Allegato: Decreto Legge del 01/07/2009 n. 78